

Nota del 25/01/1999 n. 80

Oggetto: Circolare Ministero dell'interno n. 75 del 3 luglio 1967. Quesito.

Con riferimento al quesito posto si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che possa essere consentito ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi e nel quale la merce sosterrà unicamente per il tempo necessario alla sua collocazione negli scaffali, a condizione che:

- il carico di incendio di tale spazio sia compatibile con la classe di resistenza al fuoco dell'edificio;
- tra le file dei pallets vengano lasciati passaggi liberi di larghezza non inferiore alla metà dell'altezza delle merci e, in ogni caso, non minore di 1.20 m;
- l'altezza della merce in arrivo sia limitata a valori non superiori ai 2/3 dell'altezza del locale;
- la porta di ingresso delle merci non venga computata ai fini del calcolo delle uscite di sicurezza del supermercato.